



**COMUNE DI
COLLE UMBERTO**

Provincia di Treviso

**Regolamento
di Polizia Mortuaria
e dei
Servizi Cimiteriali**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO
- ART. 2 COMPETENZE
- ART. 3 RESPONSABILITÀ
- ART. 4 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

CAPO II TRASPORTI FUNEBRI

- ART. 5 TRASPORTI DI SALME
- ART. 6 TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO
- ART. 7 ORARIO DEI TRASPORTI
- ART. 8 CORTEO FUNEBRE PRIMA DEL FUNERALE O IN ASSENZA DI FUNERALE
- ART. 9 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ
- ART. 10 TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE
- ART. 11 TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO
- ART. 12 TRASPORTO ALL'ESTERO O DALL'ESTERO
- ART. 13 TRASPORTO DI CENERI E RESTI

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

- ART. 14 ELENCO CIMITERI
- ART. 15 DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 16 VIGILANZA
- ART. 17 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, CAMERA MORTUARIA
- ART. 18 AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

CAPO II INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- ART. 19 INUMAZIONE
- ART. 20 TUMULAZIONE
- ART. 21 DEPOSITO E CONCESSIONE PROVVISORI

CAPO III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ART. 22 ESUMAZIONI ORDINARIE
- ART. 23 ESUMAZIONI STRAORDINARIE
- ART. 24 ESTUMULAZIONI
- ART. 25 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO
- ART. 26 RACCOLTA DELLE OSSA
- ART. 27 ESUMAZIONI ORDINARIE E ESTUMULAZIONI ORDINARIE - INFORMAZIONE
- ART. 28 OGGETTI DA RECUPERARE E DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI – TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

CAPO IV CREMAZIONE

- ART. 29 FORNO CREMATORIO
- ART. 30 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
- ART. 31 URNE CINERARIE – CINERARIO COMUNE
- ART. 32 AUTORIZZAZIONE PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLE CENERI
- ART. 33 AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI
- ART. 34 TARIFFE
- ART. 35 CONTROLLI E SANZIONI

CAPO V POLIZIA DEI CIMITERI

- ART. 36 ORARIO
- ART. 37 DISCIPLINA DELL'INGRESSO , DIVIETI SPECIALI

- ART. 38 RITI FUNEBRI
- ART. 39 COPRITOMBA, EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE FOSSE NEI CAMPI COMUNI
- ART. 40 FIORI, PIANTE E MATERIALI ORNAMENTALI
- ART. 41 MANUTENZIONE E PULIZIA DEI CIMITERI

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- ART. 42 SEPOLTURE PRIVATE
- ART. 43 DURATA DELLE CONCESSIONI
- ART. 44 MODALITÀ DI CONCESSIONE
- ART. 45 USO DELLE TOMBE DI FAMIGLIA E GRUPPI FAMILIARI DI LOCULI
- ART. 46 MANUTENZIONE
- ART. 47 COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- ART. 48 DIVISIONE, SUBENTRI
- ART. 49 RINUNCIA A CONCESSIONE DI LOCULO O CELLA OSSARIO - RETROCESSIONE
- ART. 50 RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE - RETROCESSIONE
- ART. 51 RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE AD OPERA DEI CONCESSIONARI - RETROCESSIONE
- ART. 52 RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA DI ANNI 99 COSTRUITI DAL COMUNE – RINUNCIA A CONCESSIONI PERPETUE

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- ART. 53 REVOCA
- ART. 54 DECADENZA
- ART. 55 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA
- ART. 56 ESTINZIONE

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- ART. 57 ACCESSO AL CIMITERO
- ART. 58 AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI
- ART. 59 GESTIONE DEL CANTIERE
- ART. 60 VIGILANZA
- ART. 61 OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

- ART. 62 MAPPA
- ART. 63 REGISTRO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

CAPO II NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 64 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO
- ART. 65 ISTANZA DI SERVIZI O CONCESSIONI – NORMA CAUTELATIVA
- ART. 66 ATTI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA
- ART. 67 ASSENZA DELL'ATTO CONCESSORIO – CONCESSIONI PERPETUE
- ART. 68 TARIFFE
- ART. 69 PAGAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI
- ART. 70 SANZIONI
- ART. 71 SOPPRESSIONE NORME INCOMPATIBILI
- ART. 72 NORMA FINALE E DI RINVIO

ALLEGATI

ALL. A	TARIFFARIO DELLE CONCESSIONI E DEI SERVIZI CIMITERIALI
ALL. B	DOMANDA DI CONCESSIONE CIMITERIALE
ALL. C.1-C.2-C.3	SCHEMI CONTRATTO DI CONCESSIONE CIMITERIALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla Legge 30 marzo 2001, n. 130, alla L.R. 29 luglio 2004, n. 19, ed alla L.R. 4 marzo 2010, n. 18, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi di polizia mortuaria e i servizi cimiteriali in ambito comunale, intendendosi per tali quelli relativi alla destinazione e gestione dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2
Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria, necroscopiche e cimiteriali di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, attraverso gli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e dei servizi dell'U.L.S.S., per quanto di competenza e secondo quanto specificato nel presente Regolamento.

Nell'ambito della polizia mortuaria sono comprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo.

Le funzioni necroscopiche consistono nel trasporto funebre per indigenti, nella raccolta e trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione.

Per funzioni cimiteriali si intende l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva.

Articolo 3
Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non si assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Articolo 4
Servizi gratuiti e a pagamento

Sono a carico del Comune i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

I servizi gratuiti sono:

- a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - d) il trasporto funebre di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, ovvero in caso di raccolta e trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie;
 - e) la messa a disposizione delle fosse nel campo comune;
 - f) la cremazione, quando si tratti di defunto residente nel Comune al momento del decesso in situazione di indigenza accertata;
 - g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
 - i) le esumazioni ordinarie.
- Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe vigenti.

CAPO II TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 5 Trasporti di salme

In linea generale costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, deve seguire di regola il percorso più breve.

Nessuna sosta, oltre a quelle necessarie, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri e ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Il trasporto funebre è svolto da qualunque impresa in possesso dei requisiti di legge esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi della L.R. 18 del 04.03.2010, art. 2, comma 2, lettera d).

Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.

Per ogni singolo servizio funebre da eseguire le imprese devono essere in possesso di una specifica autorizzazione al trasporto da rilasciarsi dagli uffici comunali preposti.

Articolo 6 Trasporti gratuiti e a pagamento

I trasporti funebri sono a pagamento e sono da effettuarsi a cura delle imprese funebri autorizzate nell'esercizio della loro attività imprenditoriale e su richiesta dell'interessato.

Sono a carico del Comune i trasporti quando si tratti di persona indigente, ovvero in caso di raccolta e trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie (art. 4, comma 2, lettera d).

Articolo 7

Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

I trasporti si svolgono di norma nei giorni feriali. Si possono svolgere nei giorni festivi, anche infrasettimanali, soltanto qualora sia necessario per particolari necessità od urgenze di carattere tecnico, per ragioni sanitarie o per altra forza maggiore.

Articolo 8

Corteo funebre prima del funerale o in assenza di funerale

A richiesta dei familiari il Sindaco può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro sia stato trasferito dall'ospedale, istituto, albergo, ecc., poco prima dell'ora fissata. Il Sindaco può autorizzare il trasferimento della salma alla chiesa in forma di corteo funebre.

Nel caso non sia prevista una cerimonia funebre in chiesa, il Sindaco può autorizzare il trasferimento della salma dall'abitazione direttamente al cimitero in forma di corteo funebre.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L., può anche autorizzare il trasporto della salma dall'ospedale all'abitazione o in altro luogo per speciali onoranze.

Articolo 9

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive/diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U. S. L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 10

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme o cadaveri in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco, con provvedimento a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'Azienda U. S. L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alle verifiche di legge sul feretro.

L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.

Dell'autorizzazione l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi di legge, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

Per i morti di malattie infettive/diffusive, l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 11

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme o cadaveri nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero (Capo XXI D.P.R. 285/90) è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 12

Trasporti all'estero o dall'estero

Per il trasporto di salme o cadaveri per e da altro Stato si applicano le specifiche norme in vigore (Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18, art. 26).

Articolo 13

Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli art. 27, 28 e 29 del D. P. R. 285/90.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Articolo 14 Elenco cimiteri

Nel comune esistono i cimiteri:

- a) del Capoluogo
- b) della frazione di San Martino di Colle Umberto.

Per quanto riguarda i sepolcri fuori dai cimiteri si rinvia alle norme contenute nel capo XXI del D.P.R. 285/90.

Articolo 15 Disposizioni generali

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui al capo XXI del D.P.R. 285/90.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 16 Vigilanza

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 17 Depositi di osservazione, camera mortuaria

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.

La camera mortuaria deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri e deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

Le pareti di essa, fino all'altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

Articolo 18 **Ammissione nel cimitero**

Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- b) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 1° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
- c) le salme delle persone residenti nel Comune alla nascita o che abbiano risieduto per almeno un giorno nel Comune;
- d) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie di una tomba di famiglia o gruppo di loculi, nonché le salme dei parenti che ne abbiano diritto;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90, figli di almeno un genitore residente in quel momento;
- f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

CAPO II **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

Articolo 19 **Inumazione**

Ogni cimitero ha campi comuni destinati all'inumazione (sepoltura in fossa a terra), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche nonché al livello della falda freatica che deve distare dal fondo delle fosse di almeno m. 0,50.

Tali campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in una cassa di legno ed essere sepolto in una fossa separata dalle altre; soltanto la madre e il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone oltre i dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra di almeno metri 0,50 da ogni lato.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 1,00. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 1,50 e la larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra di almeno metri 0,50 da ogni lato.

Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza obbligo di distanze l'una dall'altra purchè ad una profondità di almeno m. 0,70 .

Per quanto riguarda la dimensione delle lapidi e dei copritomba si rimanda all'art.39.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63, comma 2, e 99, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Articolo 20 Tumulazione

Sono tumulazioni le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie quali loculi, celle ossario e tombe di famiglia.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo, cella ossario o tomba di famiglia deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. La struttura del loculo, cella ossario o tomba di famiglia, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi per metro quadrato. Le pareti dei loculi, celle ossario e tombe di famiglia, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas in modo da evitare la loro eventuale fuori uscita. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Le sepolture private a sistema di tumulazione, di cui al comma 1, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al successivo titolo III del presente regolamento.

L'installazione delle lapidi, di ornamenti, di iscrizioni e date, la loro manutenzione, la conservazione dello stato di decoro ed il rispetto delle caratteristiche di cui sopra fanno carico interamente a coloro che le fanno apporre o ai loro aventi causa.

Articolo 21

Deposito e concessione provvisori

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in un loculo, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
- d) quando non sia possibile procedere subito alla cremazione del defunto per cause non dipendenti dalla volontà dei parenti;
- e) negli altri casi di effettiva necessità, opportunamente valutati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Il deposito provvisorio è concesso con provvedimento del Responsabile del Servizio per il periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o per l'esaurirsi degli eventuali altri motivi della domanda, e comunque per un periodo massimo di 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, con spese a carico dell'interessato stesso, provvederà a inumare la salma nel campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe di famiglia o in loculi definitivi o cremata, previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentita con modalità analoghe la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO III

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 22

Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il periodo ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè 10 anni. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell'azienda ULSS, il Comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore. Le fosse liberate dai resti del feretro vengono utilizzate per nuove inumazioni. Invece il periodo di inumazione di parti anatomiche riconoscibili è ordinariamente fissato in cinque anni.

Le esumazioni ordinarie si svolgono preferibilmente nel periodo da ottobre a aprile, escludendo i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata (mineralizzata) si applica quanto disposto nel successivo art. 26.

Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione per altri 5 anni.

- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile per un periodo di 5 anni.
Nei casi a) e b) è consentito aggiungere, direttamente sui resti mortali da inumare e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive nè inquinanti il suolo o la falda idrica.
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n° 10.

E' compito dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria e il sindaco abbia provveduto ad informarli preventivamente del periodo di loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (reinumazione o avvio a cremazione), il Comune, previa dichiarazione di non opposizione da parte dei parenti più prossimi, potrà disporre l'invio a cremazione delle salme non mineralizzate. In caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, il Comune potrà procedere alla cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni (art. 3, comma 1, lettera g) della legge n. 130 del 30 Marzo 2001).

Articolo 23

Esumazioni straordinarie

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, cioè da ottobre ad aprile.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare nell'autorizzazione al seppellimento se la malattia che ha provocato la morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva/diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della Azienda U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 24

Estumulazioni

Le estumulazioni da loculi, tombe di famiglia e ossari si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato, salvo rinnovo della concessione stessa.

Le estumulazioni straordinarie sono invece di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Si procede all'estumulazione ordinaria, in caso di mancato rinnovo della concessione.

Se il cadavere estumulato è completamente mineralizzato, i resti mortali devono essere raccolti e depositati nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in apposite cassetine di zinco.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda degli interessati in caso di estumulazione straordinaria, esso è avviato per l'inumazione in campo comune in contenitori di materiale biodegradabile. In tal caso è consentito aggiungere, direttamente sui resti mortali da inumare e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive nè inquinanti il suolo o la falda idrica. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, e può variare dai due ai cinque anni. Solo in caso di estumulazione straordinaria di salma prima dei venti anni di tumulazione viene stabilito un periodo di inumazione di dieci anni.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione straordinaria, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco quando il personale dell'A.S.L., che sovrintende alle operazioni cimiteriali, constati che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio". E' consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorevoli la scheletrizzazione, come già specificato al comma precedente. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno **cinque** anni dalla precedente.

E' vietato eseguire sulle salme operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il Responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall' art. 4190 del codice penale.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n° 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

In occasione di estumulazioni ordinarie, qualora ricorressero gravi problemi di spazio nel campo comune del cimitero tali da rendere non opportuna l'inumazione delle salme non scheletrificate, il Comune, previa dichiarazione di non opposizione da parte dei parenti più prossimi, potrà disporre l'invio a cremazione delle salme non mineralizzate. In caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, il Comune potrà procedere alla cremazione delle salme tumulate da almeno venti anni (art. 3, comma 1, lettera g) della legge n. 130 del 30 Marzo 2001).

Articolo 25

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in loculo, in cella ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per il rimborso al Comune di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Articolo 26

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a celle ossario, loculi o tombe in concessione.

Articolo 27

Esumazioni ordinarie e estumulazioni ordinarie – informazione

Delle operazioni di estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura viene data notizia con pubbliche affissioni all'ingresso del cimitero.

Anche dell'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune viene data notizia con identiche modalità e con congruo anticipo.

Con tali pubbliche affissioni la cittadinanza viene informata preventivamente anche del trattamento prestabilito per i resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, cioè l'inumazione/reinumazione o avvio a cremazione. Per l'avvio a cremazione è necessaria la dichiarazione di non opposizione da parte dei parenti più prossimi. In caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, il Comune potrà procedere alla cremazione di cui all'art. 22, ultimo comma, e art. 24, ultimo comma (art. 3, comma 1, lettera g) della legge n. 130 del 30 Marzo 2001).

E' facoltà del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria procedere all'informazione delle operazioni di cui al comma 1 e 2, mediante invio posta ordinaria ai parenti dei defunti.

Articolo 28

Oggetti da recuperare e disponibilità dei materiali – trattamento dei rifiuti

Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, gli aventi diritto presumano che possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli eventuali oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti urbani in base all'articolo 184 c. 2 lett. f) del D.Lgs. 152/2006, e devono essere smaltiti nel rispetto della normativa.

CAPO IV CREMAZIONE

Articolo 29 Forno crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Articolo 30 Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato civile, sulla base della volontà del defunto o dai suoi familiari, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito, ai sensi dell'art. 79 DPR 285/90:

- a) il certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla Azienda U.S.L. del luogo di amputazione, come previsto dall'articolo 3 del D. Lgs. 15 luglio 2003, n. 254.

Per la cremazione dei resti mortali allo scadere del periodo di ordinaria inumazione (dieci anni nel caso di cui all'art. 82, comma 1 e cinque anni nel caso di cui all'art. 86, comma 3, del D.P.R. n. 285/90) non è necessaria la certificazione della morte effettuata dal medico necroscopo. In tal caso la cremazione e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo il Sindaco, sentita l'Azienda U.S.L. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione dei resti mortali, esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Per la cremazione di resti mortali, rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma precedente, non è necessaria la documentazione di cui al comma 2.

Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per i resti mortali dal comma 4.

Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'Azienda U.S.L. segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

Articolo 31

Urne cinerarie – Cinerario comune

Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al Responsabile del Servizio Cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà, nel cimitero, in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza sia o meno presente un feretro nello stesso loculo, e in cella cineraria.

Le urne cinerarie possono essere tumulate anche in cappelle private fuori del cimitero, in tumulazioni privilegiate o in un luogo specificato dall'affidatario, tra quelli consentiti.

Le urne cinerarie possono altresì essere interrate. La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto del terreno presuppone che l'urna debba essere di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno.

Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione collettiva delle ceneri. Il cinerario comune può essere collocato nello stesso manufatto utilizzato come ossario comune.

Art. 32

Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri

L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove l'urna viene collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- i dati anagrafici del defunto;
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- l’obbligo di informare l’Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 5 giorni.

Il luogo ordinario di conservazione dell’urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest’ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l’autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell’urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto.

L’urna deve essere contenuta in un luogo stabile e garantito contro ogni profanazione.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, in cui sono annotati:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell’esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l’urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell’addetto alla tenuta del registro;
- g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c).
- h) data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.
- i) qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l’urna è conservata, da comunicare all’Ufficiale di Stato Civile entro il termine massimo di 5 giorni.

Art. 33

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della Legge 130/2001.

In base all’art. 3, comma 1, lettera c) della Legge 130/2001, la dispersione delle ceneri è consentita:

- in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri;
- in natura;
- in aree private, purchè all’aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

In ogni caso è vietata nei centri abitati, come definiti dall’art. 3 comma 1, n. 8 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successivi aggiornamenti, ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l’indicazione:

- 1) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- 2) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- 3) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest’ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del D.P.R. 285/1990, elencata al precedente art. 30.

Art. 34 Tariffe

Per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare, sono dovuti i diritti a norma di legge.

Per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, sono dovute tariffe la cui misura è stabilita nella tabella di cui all'allegato A del presente regolamento.

Art. 35 Controlli e sanzioni

Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente Capo, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Il personale appositamente incaricato può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

CAPO V POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 36 Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Articolo 37 Disciplina dell'ingresso, divieti speciali

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, ballare, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, recare danno o sfregio ai muri interni del Cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc.;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, ecc. senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 38 **Riti funebri**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 39 **Copritomba, epigrafi, monumenti, ornamenti sulle fosse nei campi comuni**

I copritomba sulle fosse nei campi comuni devono dare garanzia di decoro, robustezza e stabilità nel tempo ed essere posati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il copritomba dovrà essere allineato e posizionato a livello di quelli esistenti e, comunque, secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico comunale, restando invariate le dimensioni massime del copritomba che devono essere di cm. 170 x cm. 70 con distanza laterale di cm. 50 tra un copritomba e l'altro, al fine di rispettare gli allineamenti tombali; avere l'altezza della lapide non superiore a cm. 100 e non inferiore a cm. 70, zoccolo incluso.
- la fossa non può essere coperta completamente di lastre di marmo o materiali simili, che

non permettano l'azione degli agenti atmosferici necessari alla mineralizzazione della salma; pertanto la copertura deve avere un foro di qualsiasi forma, di dimensione non inferiore a 600 (700) cm/quadrati.

- il copritomba deve essere solidamente ancorato al terreno mediante una conveniente fondazione.
- l'ingombro delle piante che verranno collocate nell'apertura dovrà essere contenuto entro i limiti del filo esterno del copritomba per permettere un agevole passaggio tra una tomba e l'altra e non dovrà superare l'altezza di 50 cm.
- il copritomba dovrà essere collocato almeno 6 mesi dopo la tumulazione, onde consentire un adeguato assestamento del terreno.
- il peso del manufatto non dovrà compromettere futuri adiacenti scavi di fosse o essere pericoloso per lo scavo delle stesse;
- eventuali cedimenti del manufatto o rotture dello stesso, dovuti ad assestamento del terreno o a limitrofi scavi di altre fosse, dovranno essere ripristinati o riparati dal committente e/o costruttore il manufatto stesso, restando l'amministrazione comunale sollevata da ogni responsabilità in merito.

I manufatti posti sui copritomba delle tombe di famiglia ipogee:

- a) se collocati in corrispondenza di tombe poste lungo muri di cinta, divisione o altro:
 - avere la larghezza di almeno cm. 10 inferiore a quella della tomba e in ogni caso non superiore a cm.100;
 - avere l'altezza tale per cui tra la sommità della lapide e quella del muro vi siano non meno di cm. 20, l'altezza, comunque, non potrà superare cm. 170;
- b) se collocati in corrispondenza di tombe non poste lungo muri:
 - avere la larghezza non superiore a quella del copritomba;
 - avere l'altezza non superiore a cm. 100;

Sui copritomba possono inoltre essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo forme, misure, colore e materiali nel rispetto del carattere del cimitero. Sui copritomba non possono essere collocate urne cinerarie a vista, ancorchè saldamente fissata alla struttura.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di barattoli di recupero quali portafiori.

I cimiteri comunali sono dotati di norma del servizio di illuminazione votiva.

Articolo 40

Fiori, piante e materiali ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con trascuratezza tale da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui ai precedenti comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 28 in quanto applicabili.

Articolo 41

Manutenzione e pulizia dei cimiteri

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine possibile. Nei campi comuni, nelle aree verdi e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.

Le ossa eventualmente scoperte saranno raccolte e depositate nell'ossario comune ad opera e cura del personale incaricato.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 42

Sepulture private

Per le sepulture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepulture individuali (loculi, ossari);
- b) sepulture per famiglie (tombe di famiglia e gruppi familiari di loculi);

Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione di domanda di concessione secondo il modello allegato B del presente regolamento e al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario (allegato A). La stipula del contratto dovrà avvenire entro giorni trenta dalla data di compiuta istruttoria.

Qualora non si addivenga alla stipulazione per causa esclusivamente imputabile al concessionario, può essere dichiarata la decadenza dell'assegnazione.

Il contratto di concessione delle sepulture private di cui al comma 2, lettere a) e b), avviene mediante scrittura privata utilizzando lo schema di contratto di cui ai modelli allegati "C.1, C.2, C.3" del presente regolamento.

Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

Per quanto riguarda la concessione di tombe di famiglia di nuova costruzione, si applica quanto previsto nel comma 8 dell'art. 44.

Articolo 43

Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.

La durata è fissata:

- a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepulture per famiglie (tombe e gruppi familiari di loculi), rinnovabili, a richiesta degli interessati, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo;
- b) in 30 anni per gli ossari (destinati a resti mortali o a urne cinerarie) individuali, rinnovabili a richiesta degli interessati;

c) in 30 anni per i loculi, rinnovabili a richiesta degli interessati.

Il rinnovo è consentito fino a un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione relativo.

Alla scadenza della concessione, qualora non esistano richieste di rinnovo da parte degli aventi diritto, le sepolture date in concessione rientrano nella libera disponibilità del Comune di Colle Umberto.

Articolo 44 **Modalità di concessione**

La concessione della sepoltura individuale privata avviene solo in presenza della salma per i loculi e le tombe di famiglia già esistenti; dei resti o ceneri per gli ossari.

L'assegnazione, avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili; nel caso di loculi o ossari che non rechino numerazione, l'ordine è dall'alto in basso e da sinistra a destra. Gli ossari siti nel Cimitero di San Martino, realizzati nel 2000, dal n. 75 al n. 92 e dal n. 129 al n. 146 sono riservati alla tumulazione di salme di neonati e di urne cinerarie; quelli dal n. 93 al n. 128 sono riservati alla tumulazione di salme di resti mortali; quelli più vecchi, dal n. 140 al n. 171, sono riservati alla tumulazione di resti mortali provenienti da esumazioni. Gli ossari siti nel cimitero di Colle Umberto, dal n. 11 al n. 20, realizzati nel 2007, per ragioni di capienza, possono contenere solo urne cinerarie.

Il criterio di priorità nell'accoglimento delle domande di concessione è la data di presentazione delle stesse.

La concessione in uso delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, può essere effettuata in deroga al primo comma a favore di quel richiedente di età superiore ai 65 anni che abbia il coniuge tumulato nello stesso cimitero, con possibilità di scegliere, se disponibile, il loculo contiguo a quello del congiunto.

La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

Alla concessione di tombe di famiglia di nuova costruzione, qualora il Comune intenda finanziare in tutto o in parte la loro costruzione mediante i futuri introiti della loro concessione, si applica la seguente procedura:

- dopo l'approvazione del progetto di massima e prima dell'approvazione del progetto esecutivo i richiedenti stipuleranno apposito contratto preliminare con il quale si impegnano, previa prestazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di importo pari al canone, a stipulare l'atto di concessione entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione del manufatto, a seguito dell'ultimazione dei lavori. La fideiussione verrà svincolata al momento della stipulazione dell'atto di concessione;
- qualora i manufatti non vengano completati entro 18 mesi dalla stipula del contratto preliminare, il richiedente avrà diritto allo svincolo della cauzione, a meno che non accetti per iscritto un nuovo termine proposto dall'amministrazione;
- i manufatti verranno consegnati con le finiture concordate nel capitolato allegato al contratto preliminare e nell'atto di concessione. Il concessionario potrà procedere al completamento delle opere mancanti nei termini e con le modalità contenute negli atti sopradetti.

Articolo 45

Uso delle tombe di famiglia e gruppi familiari di loculi

Il diritto d'uso delle sepolture private per famiglie è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado, ai sensi dell'art. 74 del Codice Civile.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal titolare del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione. Tale dichiarazione potrà essere anche rilasciata in forma scritta, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso dovrà essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma precedente.

L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultano legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Articolo 46

Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

Articolo 47

Costruzione dell'opera - Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° comma, lettera b), dell'art. 42, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 58 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla stipula dell'atto di concessione, pena la decadenza.

Per motivi da valutare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può concedere, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 48 Divisione, subentri

Più concessionari, subentranti nel diritto di concessione di una sepoltura privata, possono stabilire di comune accordo la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La decisione deve essere redatta nella forma dell'istanza ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 45 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune ed al quale conferiscono la potestà di agire in nome e per conto di tutti i concessionari.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 45, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 49 Rinuncia a concessione di loculo o cella ossario - retrocessione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al valore di concessione vigente al momento della richiesta, ridotto di un 15% per spese generali e quindi ulteriormente ridotto in proporzione agli anni residui della concessione.

calcolo dell'indennizzo per retrocessione

Importo attuale concessione – 15% (per spese generali)	X n° anni mancato utilizzo

n° anni concessione originaria	

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

La retrocessione del loculo o della cella ossario, con il relativo indennizzo, viene deliberata dalla Giunta Comunale.

Articolo 50
Rinuncia a concessione di aree libere - retrocessione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma, per le concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 (50% della quota annua) della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

La retrocessione delle aree libere, con il relativo indennizzo, viene deliberata dalla Giunta Comunale.

Articolo 51
**Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
ad opera dei concessionari - retrocessione**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 7 dell'art. 44, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere..

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

La retrocessione delle aree parzialmente o totalmente costruite, con il relativo indennizzo, viene deliberata dalla Giunta Comunale.

Articolo 52
**Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 costruiti dal Comune –
Rinuncia a concessioni perpetue**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione 99ennale in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 2° comma, lett. b) (sepulture per famiglie), dell'art. 42, a condizione che siano liberi da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

Qualora sia giacente altra richiesta di assegnazione garantita da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a 1/123 (80%) dell'importo della tariffa vigente al momento della concessione, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

Il manufatto deve essere riconsegnato in condizioni tali da non aggravare gli oneri di finitura per il successivo concessionario.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

La retrocessione delle tombe di famiglia, con il relativo indennizzo, viene deliberata dalla Giunta Comunale.

Nel caso di rinuncia a una tomba di famiglia per la quale non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione (concessione perpetua di cui all'art. 67), il Comune può prendere atto dell'atto di rinuncia da parte dei concessionari/proprietari solo a condizione che sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso la Giunta Comunale, qualora ravvisi un interesse all'acquisizione del manufatto e le effettive condizioni per il suo reutilizzo da parte di un nuovo concessionario, potrà deliberare a favore dei concessionari/proprietari un indennizzo per l'acquisizione del manufatto, previa valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale circa lo stato di conservazione del manufatto stesso.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 53 Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (revoca di concessioni ultra 99ennali per grave insufficienza del cimitero), è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dalla Giunta Comunale, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, la Giunta Comunale dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o, in caso di accertata irreperibilità, mediante pubblicazione all'Albo comunale per almeno 60 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 54 Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 47, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria e non siano più in vita tutti gli aventi diritto;
- f) quando non si siano osservati gli obblighi relativi al ripristino e/o restauro della sepoltura previsti dall'art. 46, derivanti da prescrizioni del Comune;

g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

h) nel caso previsto dal 4° comma dell'art. 42 (mancata stipulazione per causa dipendente dal richiedente).

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 55

Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 56

Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 43, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 57 Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, ad eccezione che per la costruzione di un sepolcro familiare di cui all'art. 58, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro specifica domanda.

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, non è richiesta alcuna autorizzazione formale.

Articolo 58 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare lapidi, ricordi, e similari, nel rispetto delle prescrizioni date all'art. 39.

Nel rispetto del comma 2 dell'art. 20 è vietato praticare fori e aperture di qualsiasi tipo che pregiudichino l'impermeabilità ai liquidi delle pareti dei loculi, delle celle ossario e delle tombe di famiglia.

A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfetariamente determinata in tariffa.

Articolo 59

Gestione del cantiere

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

I materiali derivanti dalle attività di scavo, demolizione, costruzione e i rifiuti da esse derivanti sono considerati rifiuti speciali in base all'art. 184 del D. Lgs. del 03.04.2006, n. 152, e devono essere smaltiti con le modalità dell'art. 188 del D. Lgs. del 03.04.2006, n. 152, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere da parte del servizio di polizia mortuaria.

In occasione della settimana precedente la commemorazione dei defunti, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

Articolo 60

Vigilanza

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

Articolo 61

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei Cimiteri, ancorché dipendente da ditta appaltatrice, è tenuto all'osservanza del presente Regolamento nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Inoltre il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 62 Mappa

Presso il servizio di polizia mortuaria è conservata una mappa delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detta mappa può essere tenuta con mezzi informatici.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) gli estremi del titolo costitutivo.

Articolo 63 Registro delle operazioni cimiteriali

L'Ufficio di Polizia Mortuaria cura la tenuta e l'aggiornamento del registro delle inumazioni, tumulazioni etc. previsto dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90.

CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 64 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, eccetto la durata delle concessioni in essere.

Tuttavia chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Articolo 65

Istanze di servizi e concessioni – norma cautelativa

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione, s'intende, da parte del Comune, che agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione il Comune si riterrà, e resterà, estraneo all'azione che ne consegue.

Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 66

Atti del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, eccetto nei casi in cui il regolamento attribuisca la competenza degli atti alla Giunta Comunale stessa.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento spettano alla Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 67

Assenza dell'atto concessorio – Concessioni perpetue

Per le tombe di famiglia, già presenti nei due cimiteri del Comune al momento dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21.10.1975, per le quali non risulta esistente né un relativo atto di concessione né un atto di acquisto, si stabilisce la presunzione dell'esistenza di una concessione perpetua.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 842 dell'8 febbraio 2011 stabilisce infatti che il D.P.R. n. 803 del 21.10.1975:

1. non regola le concessioni perpetue già esistenti ma introduce il divieto del rilascio di concessioni perpetue successivamente alla data del 09.02.1976;
2. non prevede esplicitamente la trasformazione delle concessioni perpetue in concessioni a tempo determinato.

Inoltre l'art. 92, comma 2, del D.P.R. 285/90 stabilisce che le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, possono essere revocate solo in presenza di tre condizioni concomitanti:

- a. quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma;
- b. si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune;

- c. non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Articolo 68

Tariffe

Tutte le tariffe relative ai servizi cimiteriali e alle concessioni vengono stabilite e variate con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 69

Pagamenti dei servizi cimiteriali

Il Servizio comunale competente applicherà e verificherà i pagamenti, effettuati dagli utenti presso la Tesoreria Comunale o con conto corrente postale, delle somme dovute per i diritti ed i corrispettivi relativi ai servizi erogati come da tariffari approvati dalla Giunta Comunale.

Articolo 70

Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità previste dalla normativa vigente al momento della violazione.

Articolo 71

Soppressione norme incompatibili

Dalla data di entrate in vigore del presente regolamento cessano di valere le norme regolamentari precedenti.

Articolo 72

Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 (Supp. ord. alla G.U. n° 239 del 12 ottobre 1990), alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n° 24 (G.U. N. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n° 10 (G.U. n° 192 del 19 agosto 1998), alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91), alla L.R. 4 marzo 2010, n. 18 (BUR n. 21/2010).